

Cod. Amm.: m_it

Prot: 0010174 del 08/07/2016 Uscita



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO : Prescrizioni ed esenzioni sull'uso della divisa per il personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE
PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE
GENERALE CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
E PIANIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

In attuazione dell'art. 10 del D.M. 4 ottobre 2005 relativo alle "Norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", la parte tabellare, con la descrizione delle stesse e dei singoli capi di vestiario, è stata recentemente rivisitata con Decreto del 31 dicembre 2015 in relazione alle nuove esigenze operative.

Ne consegue l'opportunità di definire anche alcune prescrizioni ed esenzioni per garantirne l'applicazione uniforme sul territorio nazionale.

In particolare con riferimento all'art.4 del suddetto Decreto del 2005, a chiarimento di quanto prescritto e ad integrazione della circolare esplicativa dello stesso (nota nr. 559/A/1/753.M.14.2/1/8322 del 28 dicembre 2005 - che rimane in vigore per tutti gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

aspetti non emendati o integrati e trasmessa, per pronto riferimento, in allegato), si dispone quanto segue:

ART. 4 COMMA 2

- L'esenzione, così come prescritta dalla norma sin dal 2005, evidentemente riguarda, tra gli altri, i funzionari dirigenti dei Commissariati Distaccati.

ART. 4 COMMA 4

- Per le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, al fine di garantire una omogenea individuazione del carattere investigativo dei servizi svolti, per i quali la norma autorizza ad operare non in divisa (*"personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo che è autorizzato ad operare non in divisa"*), sono da considerare inclusi quelli di seguito elencati:
 - Centri Operativi e Sezioni della Direzione Investigativa Antimafia;
 - Squadre Mobili, Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) e servizi info-investigativi di Questure e Commissariati Distaccati e Sezionali (UIGOS, squadre informative e uffici trattazione atti di polizia giudiziaria degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico);
 - Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure e i Tribunali;
 - Servizi di Polizia Giudiziaria dei Commissariati, della Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e degli Uffici di Polizia di Frontiera terrestre, marittima ed aerea;
 - Servizi di intelligence, foto segnalamento e sopralluoghi e Sezioni e/o Squadre di Ordine Pubblico dei Gabinetti Interregionali, Regionali e Provinciali della Polizia Scientifica e dei Posti di Segnalamento.
- Il regime di esenzione dall'uso della divisa (*"altre categorie di personale cui estendere lo stesso regime autorizzatorio"*) si applica anche per:
 - Servizi di scorta e tutela (inclusi quelli per le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Palazzo Chigi, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Viminale, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, Questure, personale abilitato con specifica frequenza di corso alle scorte internazionali o di trasferimento sul territorio nazionale di migranti etc.);
 - Servizi di allontanamento, espulsione, trattenimento in centri di accoglienza svolti dagli Uffici Immigrazione delle Questure;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Servizi per l'applicazione e la verifica di misure di prevenzione patrimoniali svolti da personale¹ della Divisione Anticrimine delle Questure;
 - Personale¹ delle "squadre amministrative" delle Divisioni Polizia Amministrativa e Sociale delle Questure e dei Commissariati;
 - Nuclei Operativi di Protezione e referenti territoriali addetti alla gestione della popolazione protetta;
 - Zone Telecomunicazioni.
- Il predetto regime si applica a tutto il personale (ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e attività tecnico-scientifica o tecnica) che svolge servizio negli Uffici esentati, poiché lo stesso è correlato esclusivamente alla tipologia di servizio svolto e non al ruolo o alla qualifica rivestita.

ART. 4 COMMA 5

A decorrere dall'anno in corso, i responsabili degli uffici, nel trasmettere l'elenco nominativo aggiornato del personale che è autorizzato a svolgere servizio in abiti civili, dovranno scrupolosamente attenersi a quanto indicato nei punti precedenti per l'individuazione dei destinatari dell'esenzione. Il rispetto dei criteri indicati garantisce, infatti, l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale, ai fini della ottimizzazione dei programmi di approvvigionamento.

ART. 4 COMMA 6

Per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso questo Dipartimento, l'autorizzazione ad operare non in divisa deve essere rapportata alle effettive esigenze connesse all'espletamento di specifici servizi istituzionali.

Deve, senza dubbio, essere applicata la suddetta autorizzazione (proprio come accade peraltro per le articolazioni periferiche) al personale del Dipartimento, in forza presso Direzioni Centrali e loro unità organizzative interne, impiegato permanentemente in servizi di carattere investigativo (ad esempio Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo, Sezione Indagini Elettroniche (SIE) del Servizio Polizia Scientifica).

L'autorizzazione ad operare non in divisa è altresì estesa agli operatori del Dipartimento che svolgono servizi per i quali sussiste l'esigenza di mantenere celata la loro appartenenza alla Polizia di Stato a tutela della incolumità propria ed altrui, tra le quali le attività relative alle estradizioni del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

¹ solo qualora stabilmente impiegato in questa tipologia di attività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

QUALITA' DEL VESTIARIO

Per quanto attiene, altresì, agli stanziamenti utilizzati per l'acquisto di abiti civili, emerge l'esigenza di garantire una adeguata qualità delle forniture.

In merito, la tipologia di vestiario dovrà essere funzionale alla natura del servizio prestato e, al fine di assicurare omogeneità applicativa sul territorio nazionale, si evidenzia l'esigenza che, nell'aggiudicazione della fornitura, venga garantito il rispetto dell'importo della quota pro-capite, così come verrà di anno in anno individuato dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale negli accreditamenti di ogni esercizio finanziario.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato curerà la divulgazione alle articolazioni territoriali e la puntuale applicazione delle presenti disposizioni e potrà valutare singole casistiche che venissero segnalate dalle articolazioni centrali e periferiche.

La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, d'intesa con la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, curerà gli aspetti amministrativo-contabili di specifica competenza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 559/A/1/753.M.14.2/1/8322

Roma, 28 dicembre 2005

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/A/1/753.M.14.2/1 del 4 ottobre 2005, recante "Norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato".

T E L E X (Tramite posta elettronica)

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PALAZZO CHIGI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI
ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
 - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
 - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE
LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
 - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
 - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
 - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- e, per conoscenza*
- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE - UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura AOSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
ROMA

^^^^^

Il sistema delle divise è stato finora disciplinato dal D.M. del 19 febbraio 1992, che consta, com'è noto, di una parte normativa (13 articoli) e di una parte tabellare (dalla tabella n. 1 alla n. 43) contenente la descrizione delle divise e dei singoli capi di vestiario.

Detta normativa pur avendo garantito una soddisfacente tenuta del sistema, è apparsa meritevole di un intervento di generale razionalizzazione teso a favorire – con criteri di gradualità – il processo di ammodernamento del settore, tenendo in speciale considerazione:

- a) le esigenze del personale operante;
- b) la necessità di valorizzare l'immagine istituzionale della Polizia di Stato;
- c) la necessità di razionalizzare il momento organizzativo e logistico.

Con riguardo all'immagine istituzionale v'è da evidenziare, in particolare, quanto sia sentita l'esigenza di adeguare le divise a quella innovativa filosofia operativa definita "polizia di prossimità", che ha introdotto modelli relazionali e di intervento più aderenti alle caratteristiche del contesto ambientale in cui si muove l'operatore della Polizia di Stato.

Ma oltre all'esigenza di realizzare, rispetto al passato, una diversa e migliore visibilità della Polizia di Stato, nella tematica *de qua* si innestano nuove tendenze ordinamentali ed organizzative in materia di qualifiche funzionali e di moduli di impiego del personale, introdotte con importanti atti normativi (come il decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334, recante "il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato") oppure con direttive dipartimentali tese a migliorare l'efficacia dei servizi integrati di controllo del territorio attraverso, ad esempio, l'istituzione del c.d. "poliziotto di quartiere".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con riguardo agli aspetti di profilo logistico ed organizzativo si rende necessario adeguare il sistema delle divise a tutte quelle innovazioni intervenute *medio tempore* in campo merceologico e tecnologico, capaci di garantire la massima vestibilità e sicurezza possibili.

Sempre in tema di logistica, poi, di non poco momento è la necessità di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili. Di talché, si è ritenuto utile introdurre criteri tesi alla razionalizzazione degli approvvigionamenti, la cui concreta applicazione potrà esser favorita – soprattutto – dalle nuove tecnologie che verranno utilizzate per consentire l'individuazione di dati affidabili in materia di "attagliamenti" dei capi di vestiario.

Per quanto concerne le esigenze di ammodernamento delle divise, infine, si rende necessario, in particolare, dare risposte concrete e sempre attuali alla componente femminile della Polizia di Stato che da tempo, a ragione, chiede la realizzazione di capi in grado di garantire le necessità del servizio senza andare a detrimento di quel concetto di femminilità giustamente rivendicato. Ed a tale scopo appare di certo prezioso il contributo reso dal "Comitato per le Pari Opportunità", che ha condotto un importante studio statistico sulle aspettative del personale femminile in tema di divise.

o o o

Posto che l'unito D.M. datato 4 ottobre 2005 rappresenta il primo, fondamentale passo verso la graduale realizzazione degli obiettivi indicati in premessa, è bene soffermarsi sulle fonti normative e sul sistema delle competenze in materia di divise della Polizia di Stato.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", all'articolo 30, 2° comma, statuisce che "il Ministro dell'Interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso".

Tale norma "primaria", che ha costituito la fonte di legittimazione del cennato D.M. datato 19 febbraio 1992, in punto di competenza dispone che l'autorità titolata a decidere in materia di divise e ad indicare le relative caratteristiche nonché i criteri generali concernenti le modalità d'uso e gli obblighi connessi, sia l'organo di governo.

Il sistema merita però che venga chiarita – ai fini pratici – la linea di demarcazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'autorità di governo e competenze, di livello dipartimentale, a contenuto operativo-attuativo e di diretta gestione. Si rende necessario, insomma, che vengano meglio individuate le competenze a carattere generale rispetto a quelle che residuano per il Dipartimento della P.S..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questo, anche in ossequio alle più recenti tendenze organizzative in tema di semplificazione dell'azione amministrativa.

Di conseguenza, per realizzare un sistema capace di adattarsi più agilmente alle nuove esigenze dell'organizzazione, è apparso necessario chiarire le competenze, riconoscendo al Dipartimento della P.S. la titolarità a decidere su specifici aspetti della materia concernenti, ad esempio, caratteristiche di dettaglio e modalità d'uso di ciascun capo, nel rispetto, ovviamente, dei criteri generali di indirizzo fissati dall'organo di governo.

o o o

Vengono ora passate in rassegna le innovazioni introdotte con l'unito D.M. del 4 ottobre 2005, significando che nel seguente elenco non compaiono – ovviamente – le norme mutate dal D.M. 19 febbraio 1992.

articolo 1 (la divisa)

comma 2 - Nella classificazione delle tipologie di divise viene aggiunta la "divisa operativa, con le caratteristiche per gli specifici servizi". Si conferisce, così, una connotazione specifica a tale divisa riconoscendo, nel contempo, maggiore dignità alla divisa ordinaria, destinata ad essere indossata solo in circostanze di alto profilo istituzionale.

commi 3 e 4 – Si tratta della distinzione tra divise invernali, estive ed intermedie nonché della possibilità di prevedere caratteristiche differenti in relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza; sono poi enucleate le modalità di assegnazione distinguendole in individuali e di reparto.

articolo 2 (caratteristiche identificative generali delle divise)

Si tratta di una norma di indirizzo introdotta *ex novo* per statuire le caratteristiche di base della divisa, come, ad es., i colori istituzionali. Essa, inoltre, traccia la linea di demarcazione tra le competenze di profilo generale spettanti all'organo di governo e competenze di diretta gestione che residuano a livello dipartimentale. Viene chiarito, in buona sintesi, che nella materia *de qua* gli interventi dipartimentali devono essere effettuati nel rigoroso rispetto dei criteri generali e delle caratteristiche di base fissati dall'autorità di governo per le divise del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

articolo 3

(acquisto, fornitura, rinnovo della divisa e degli effetti di vestiario)

commi 2 e 3 - Si tratta di criteri generali di gestione del momento logistico mirati alla razionalizzazione del sistema, anche attraverso l'introduzione di un "libretto informatizzato" da fornire ad ogni dipendente. Di talché, in futuro sarà possibile gestire l'"attagliamentamento" finalizzando in modo ottimale gli acquisti dei capi.

Viene poi individuata la necessità di differenziare la durata dei capi di vestiario e di equipaggiamento anche in relazione alla tipologia di impiego, nonché la possibilità – per il personale dipendente – di acquistare capi a prezzo di costo ed in quantità che verranno definite con provvedimento dipartimentale.

comma 6 - Si è ritenuto di andare incontro a quel personale che all'atto della cessazione dal servizio manifesta, per motivi affettivi, il desiderio di conservare la divisa, gli effetti di vestiario e di equipaggiamento. Allo scopo dovrà essere versata una equa somma di denaro, quantificata dal Dipartimento della P.S., per ogni capo che si intende trattenere, previo accoglimento dell'istanza esperita dall'interessato.

articolo 4

(uso della divisa – prescrizioni, facoltà, esenzioni, autorizzazioni, cambi stagionali)

comma 1 - E' un'altra norma che, questa volta in materia di "modalità d'uso" della divisa, traccia la linea di demarcazione tra le competenze generali dell'autorità di governo e quelle sussidiarie del Dipartimento della P.S..

comma 2 - Rispetto alla più estesa formulazione contenuta nel D.M. 19 febbraio 1992, laddove i funzionari "autorità" di P.S. non erano tenuti, *tout court*, all'obbligo di indossare la divisa, l'esenzione è circoscritta alle circostanze in cui vengono effettivamente esercitate le cennate funzioni.

comma 4 - In relazione all'uso della divisa da parte del personale adibito permanentemente ai servizi di carattere investigativo, l'autorità di governo va a disporre direttamente in regime di esenzione.

Il Dipartimento della P.S. dovrà individuare le altre eventuali categorie di personale che – per la tipologia del servizio – potrebbero essere autorizzate a non indossare la divisa.

comma 5 - La norma intende chiarire che la "formalizzazione" delle autorizzazioni a svolgere servizio non in divisa compete ai responsabili degli uffici indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante il "regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Detti soggetti, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, dovranno formalizzare l'autorizzazione.

E' intuibile come il personale autorizzato a svolgere servizio non in divisa abbia, in concreto, minori esigenze di vestizione. Ciò stante, detto personale dovrà essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segnalato al competente Direttore Interregionale della Polizia di Stato, ai fini della ottimizzazione dei programmi di approvvigionamento.

comma 6 – Riguarda sempre la possibilità di autorizzare il personale a svolgere il servizio non in divisa, ed è rivolto, in particolare, agli operatori della Polizia di Stato presso il Dipartimento della P.S., attese le peculiari condizioni ambientali e di impiego che connotano l'importante plesso ministeriale. In proposito, i vertici degli uffici centrali decideranno conformemente alle specifiche direttive impartite dallo scrivente.

comma 7 – In relazione al cambio stagionale della divisa divengono competenti, in via esclusiva, i Direttori Interregionali della Polizia di Stato. Non rivestono più alcun valore, pertanto, le decisioni emanate dai comandi militari territoriali, ed anche in tale materia i vertici interregionali della Polizia di Stato si pongono come centri di indirizzo e di coordinamento per tutti gli uffici ed i reparti presenti nel territorio di loro competenza.

articolo 8

(sperimentazioni ed integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento)

comma 2 – Introduce un concetto assolutamente innovativo nella disciplina di settore. Si tratta della possibilità di autorizzare, con provvedimento dipartimentale, la sperimentazione di nuovi capi al fine di realizzare la migliore gestione possibile in termini di *standard* qualitativi e di sicurezza.

articolo 10

(abrogazione - transizione)

comma unico – Per consentire la graduale revisione dell'impianto tabellare di cui al D.M. 19 febbraio 1992 (contenente – come s'è detto – la descrizione di ogni singolo capo), si rende necessario fare salva la validità di ogni tabella fino all'emissione dei provvedimenti dipartimentali che – mano a mano – andranno ad aggiornare il sistema delle divise, significando che una volta concluso il cennato percorso, la materia dovrà essere assemblata secondo criteri sistematici definitivi.

Per meglio chiarire la specifica prospettiva, è bene sottolineare che verrà emanato – a tempo debito – un ulteriore provvedimento con cui, a chiusura del sistema, si darà ordine al nuovo impianto tabellare delle divise e nel contempo verrà necessariamente modificata la seconda parte dell'articolo 10 (abrogazione – transizione) dell'unito provvedimento.

Va da sé, quindi, che fino a quel momento anche la circolare n. 559/A/1/753.M.14/220 del 10 ottobre 1994 continuerà a fungere da prezioso strumento di consultazione per quanto riguarda gli argomenti non ancora rivisitati. La stessa circolare, inoltre, deve intendersi assolutamente confermata nella parte introduttiva, laddove enuncia puntualmente le regole di *stile* che ogni appartenente alla Polizia di Stato deve osservare quando indossa la divisa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

o o o

Con l'occasione, infine, si evidenzia come quel percorso di graduale ammodernamento della materia, di cui s'è detto, già sia stato avviato con l'emanazione di significativi provvedimenti.

Infatti, con il D.M. 10 gennaio 2005 è stato integrato il D.M. 23 settembre 1993 concernente i distintivi di specialità e di reparto della Polizia di Stato; con il D.M. 2 marzo 2005 sono stati individuati i distintivi di qualifica per la divisa ordinaria dei Dirigenti Generali – Liv. B e dei frequentatori dei corsi di formazione per il personale delle qualifiche iniziali dei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato; con il D.M. 22 aprile 2005 si è provveduto alla rideterminazione delle mostreggiature; con il D.M. 27 aprile 2005 è stato disciplinato il sistema dei copricapo, mentre con il D.M. 25 luglio 2005 è stata istituita la “divisa da concerto” per il personale della Banda Musicale della Polizia di Stato. Per ultimo, e per completezza, si soggiunge che con decreto datato 1° marzo 2005 è stata autorizzata la sperimentazione di nuove divise per i Commissari della Polizia di Stato, frequentatori dei corsi di formazione presso l'Istituto Superiore di Polizia.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro



Il Ministro dell'Interno

VISTA

la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTI

i decreti del Presidente della Repubblica datati 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, l'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante "il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica datato 30 aprile 1987, n. 240, e successive modifiche, recante il "nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";

VISTO

il proprio decreto del 15 gennaio 2001, n. 184, recante il "regolamento della banda musicale della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 1985, n. 782, recante il "regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTO

il proprio decreto datato 19 febbraio 1992, concernente la determinazione delle caratteristiche delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, nonché le modalità d'uso e gli obblighi connessi;

CONSIDERATA

l'esigenza di procedere ad una migliore razionalizzazione del sistema delle divise, anche in funzione delle innovazioni che hanno inciso sull'organizzazione della Polizia di Stato nonché sull'impiego e sulle qualifiche del personale;

RITENUTO

di doverne disporre il graduale ammodernamento, anche al fine di promuovere più efficacemente l'immagine della Polizia di Stato, e di favorire - nel contempo - l'evoluzione alla luce delle innovazioni tecnologiche e merceologiche;



Il Ministro dell'Interno

VISTO

l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005,

DECRETA

Sono emanate, per i motivi indicati in premessa, le seguenti norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 1

(la divisa)

1. La divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato è costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati per soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. La divisa è:
 - ordinaria;
 - operativa, con le caratteristiche per gli specifici servizi;
 - da cerimonia;
 - storica.
3. Le divise, in relazione al periodo stagionale o a particolari condizioni climatiche, si distinguono in invernali, estive ed intermedie. Ciascuna divisa può avere caratteristiche differenti in relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza.
4. Le divise ed i capi di equipaggiamento possono essere assegnati come dotazione:
 - a) individuale, estesa a tutto il personale;
 - b) di reparto, in aggiunta a quella individuale, limitatamente alla permanenza in un determinato ufficio o allo svolgimento di uno specifico servizio.
5. La divisa costituisce dotazione esclusiva del personale in attività di servizio.



Il Ministro dell'Interno

Art. 2

(caratteristiche identificative generali delle divise)

1. La divisa ordinaria della Polizia di Stato è bicolore con finiture cremisi; i colori istituzionali che la caratterizzano sono il bleu ed il grigio-azzurro.
2. Contrassegnano la divisa i distintivi di qualifica, le mostreggiature, nelle varie tipologie, recanti alla base le lettere "RJ" sovrapposte, nonché il fregio costituito dall'aquila turrita ad ali spiegate.
3. La Polizia di Stato utilizza la dicitura "POLIZIA" senza ulteriori specificazioni.
4. Il Capo della Polizia, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento, determina ogni altra caratteristica delle divise in uso al personale della Polizia di Stato.

Art. 3

(acquisto, fornitura, rinnovo della divisa e di singoli effetti di vestiario)

1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e degli allievi degli istituti di istruzione, nonché degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi.
2. Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono provvisti di libretto, anche di tipo informatizzato, su cui, a cura dei competenti uffici, vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori. Vengono annotati, altresì, i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni dipartimentali emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo. Il corredo e la durata dei capi di vestiario e di equipaggiamento sono stabiliti dal Dipartimento della pubblica sicurezza anche in relazione alla tipologia di impiego e di servizio.
3. Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono acquistare a prezzo di costo, per le proprie esigenze professionali e di servizio, un numero di capi di vestiario e di equipaggiamento determinati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Il relativo importo deve essere versato dagli interessati all'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia amministrativo-contabile.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede alla sostituzione degli effetti di cui al secondo comma, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche o perché deteriorati per motivi connessi al servizio.
5. Quando il deterioramento del capo avviene prima della scadenza stabilita, per colpa dell'interessato, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede al rinnovo anticipato con addebito.



Il Ministro dell'Interno

6. All'atto della cessazione dal servizio gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti a versare all'Amministrazione la divisa, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti la divisa, che sono stati loro assegnati. Gli interessati, tuttavia, possono inoltrare istanza al capo dell'ufficio indicato nell'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, al fine di poter conservare taluni effetti, previo addebito di una somma di denaro determinata con provvedimento dipartimentale.

Art. 4

(uso della divisa - prescrizioni, facoltà, esenzioni, autorizzazioni, cambi stagionali)

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, durante il servizio di istituto, sono tenuti ad indossare la divisa nel rispetto dei criteri generali impartiti con il presente decreto e delle specifiche modalità determinate con provvedimento del Capo della Polizia.
2. I funzionari della Polizia di Stato ai quali sono attribuite le funzioni di autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle stesse sono esentati dall'uso della divisa.
3. Non indossa la divisa il funzionario preposto al servizio di ordine pubblico di cui all'art. 23 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
4. Il personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo è autorizzato ad operare non in divisa. Il Capo della Polizia ha facoltà di individuare altre categorie di personale cui estendere lo stesso regime autorizzatorio.
5. I capi degli uffici indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, sono tenuti a trasmettere periodicamente al competente Direttore Interregionale della Polizia di Stato l'elenco aggiornato del personale autorizzato ai sensi del precedente comma, anche ai fini della programmazione degli approvvigionamenti.
6. Per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza le predette autorizzazioni sono concesse dai direttori e dai capi degli uffici centrali, nel rispetto delle direttive impartite dal Capo della Polizia.
7. Il cambio stagionale della divisa è disposto dai competenti Direttori Interregionali della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze locali.

Art. 5

(cura della divisa)

1. L'appartenente alla Polizia di Stato deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro.
2. E' fatto divieto di:
 - a) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;



Il Ministro dell'Interno

- b) applicare sulla divisa distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione; se autorizzati, devono essere conformi ed applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e qualora non prevista, quella per le Forze Armate.
 - c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
 - d) derogare alle modalità d'uso delle divise previste dal presente decreto.
3. Quando non si indossa la divisa non si possono portare effetti od altri oggetti costituenti parte della stessa.

Art. 6 (vigilanza e sanzioni)

1. I superiori sono tenuti, a norma del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e quelle dipartimentali ad esso collegate.
2. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, e successive modificazioni.

Art. 7 (risarcimenti)

1. L'Amministrazione risarcisce, secondo la normativa in materia, il danno al vestiario ed agli oggetti personali del dipendente determinato da dimostrati e diretti motivi di servizio.

Art. 8 (sperimentazioni ed integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento)

1. Per particolari esigenze operative e/o climatico-ambientali, il Capo della Polizia può disporre l'assegnazione e l'uso di specifici effetti di vestiario e di equipaggiamento al personale di reparti ed uffici per i quali sono prescritti, in via ordinaria, capi differenti.
2. Il Capo della Polizia può autorizzare - anche in via sperimentale - l'assegnazione di nuove uniformi o l'uso di nuovi capi di vestiario e di equipaggiamento.



Il Ministro dell'Interno

Art. 9 (rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto e da altre disposizioni concernenti la Polizia di Stato, si rinvia alla normativa vigente per le Forze Armate in ordine ai servizi di parata e di onore.

Art. 10 (abrogazione - transizione)

1. E' abrogato il D.M. del 19 febbraio 1992, in quanto sostituito dal presente decreto. Le tabelle allegate restano in vigore fino a quando, nel rispetto delle disposizioni generali previste dal presente provvedimento, non verranno modificate, integrate o sostituite con decreto del Capo della Polizia.

Roma, - 4 OTT. 2005

IL MINISTRO

G. Linar

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

DIREZIONE MINISTERO DELL'INTERNO

Roma 02/11/2005

Visto N. 168

IL DIRETTORE